

# la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili



**MODELLI PER LA REDAZIONE  
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI,  
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
E PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO**

riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati relativi agli infortuni contenuti in applicazioni informatiche.

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR dell'impresa, anche su supporto informatico, da consultare esclusivamente in azienda. Egli è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

In base al D.Lgs. 81/2008 le attribuzioni del RLS (art. 50) sono:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato in merito alla designazione del RSPP/ASPP e del medico competente, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 37);
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica (art. 35);
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Una volta all'anno o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione (art. 35).

## 2.8. Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro all'interno dell'azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all'attività di prevenzione e di emergenza, quali:

- prevenzione incendi (gestione e controllo delle attività programmate per evitare l'insorgere del rischio incendio),
- lotta antincendio (interventi atti a evitare o limitare le conseguenze di un incendio),

- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
- salvataggio (ad esempio, il recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo),
- primo soccorso,
- gestione delle emergenze in genere.

I lavoratori incaricati della gestione delle emergenze devono risultare in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell'azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica.

Nel caso in cui l'azienda si trovi a gestire più luoghi di lavoro (cantieri e altri luoghi) è necessario che tali compiti siano affidati a più lavoratori, che complessivamente siano in grado di svolgere tutte le funzioni connesse con l'insorgere di situazioni di emergenza.

L'incarico ai lavoratori deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo.

Dall'8 ottobre 1998, data di entrata in vigore del D.M. del 10 marzo 1998, i lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In particolare devono:

1. frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 7 del D.M. del 10 marzo 1998; in base alla classificazione del Decreto, i corsi per attività a rischio di incendio basso hanno una durata di 4 ore, i corsi per attività a rischio di incendio medio hanno una durata di 8 ore e i corsi per attività a rischio di incendio alto hanno una durata di 16 ore;
2. conseguire un attestato di idoneità tecnica se designati in luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività riportate nell'Allegato X dello stesso Decreto (per il settore edile sono i cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m e i cantieri ove si impiegano esplosivi).

I corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ultimati entro l'8 ottobre 1998 sono validi.

In ogni caso per tutti i lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è previsto un aggiornamento periodico con modalità stabilite da un apposito decreto ministeriale in via di emanazione.

A partire dal 5 agosto 2004, data di entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003, gli addetti al pronto soccorso aziendale sono formati con istruzione teorica e pratica, in funzione delle caratteristiche dell'azienda, per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione è svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

I corsi di formazione ultimati entro il 4 agosto 2004 sono validi a tutti gli effetti.

In tutti i casi la formazione dei lavoratori designati per il pronto soccorso aziendale andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori; in questo caso deve:

- informare preventivamente il RLS/RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la prevenzione incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori incaricati di cui al punto precedente.

## 2.9. Soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza

Durante l'esecuzione delle lavorazioni dell'impresa, soprattutto di cantiere, è possibile che alcuni lavoratori siano incaricati di espletare compiti legati alla sicurezza in aggiunta ai ruoli e agli obblighi istituzionali previsti dal D.Lgs. 81/2008. L'indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Tali soggetti, generalmente, fanno parte del SPP e possono essere incaricati ad esempio:

- del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo,
- del coordinamento per l'utilizzo delle gru interferenti,
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale.

## 2.10. Lavoratore

È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale.

Indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati al lavoratore:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 (*"Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto"*) e seguenti del Codice civile;
- il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione") e di specifiche disposizioni di leggi regionali promosse per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo di istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il Lavoratore Socialmente Utile (D.Lgs. 468 del 1 dicembre 1997 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della Legge 196 del 24 giugno 1997" e successive modificazioni); si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro).

Inoltre l'applicazione del D.Lgs. 81/2008, anche in merito alla valutazione dei rischi e a tutto ciò che ne deriva, riguarda altresì alcune particolari categorie di lavoratori; in particolare:

# I soggetti responsabili della sicurezza

## 2.

- nei confronti dei prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;
- per i lavoratori a distacco (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- nei confronti dei lavoratori a progetto (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 del Codice di procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 del D.Lgs. 81/2008).

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori devono inoltre esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis<sup>(1)</sup> del Codice civile si applicano gli artt. 21 (*Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*) e 26 (*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*).

---

<sup>(1)</sup> art. 230-bis del Codice civile: "[...] il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare [...]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [...]" (i componenti dell'impresa familiare sono anche definiti coadiuvanti).

## 2.11. Lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo di cui all'art. 2222<sup>(2)</sup> del Codice civile è, secondo il D.Lgs. 81/2008, la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza. Essi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC, trasmessogli dall'impresa affidataria, e nel POS.

I lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- c) munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto.

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente,
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell'attuale normativa.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisorie,
- c) elenco dei DPI in dotazione,
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008,
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 24 ottobre 2007.

I lavoratori autonomi dovranno conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d'uso degli impianti, delle opere provvisorie, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione.

## 2.12. Committente

Nel settore delle costruzioni si definisce committente il *“soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”*; inoltre *“nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”*.

<sup>(2)</sup> art. 2222 del Codice civile: *“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente [...]”*.